



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Direzione Centrale Prevenzione, Sicurezza Tecnica, Antincendio, Energetica

IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Consumatori e Mercato

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’art. 4 (attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare, il Capo VII;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”*;

VISTA la Convenzione 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero Imprese e Made in Italy) ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale CSLP 28 gennaio 2021, prot. n. 983, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

VISTA la Convenzione 19 novembre 2024 con decorrenza 29 ottobre 2024 con la quale il Ministero Infrastrutture e Trasporti, il Ministero Imprese e Made in Italy ed il Ministero dell’Interno hanno rinnovato all’organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106;

ACQUISITA al protocollo VF DCPREV.0006516.14-04-2025 l’istanza con la quale la società **MTIC INTERCERT srl** ha richiesto l’autorizzazione di cui al Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, articolo 11, per lo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

CONSIDERATO che **MTIC INTERCERT srl**, in qualità di organismo notificato, ha ottenuto da Accredia il certificato di accreditamento n. 00162 Products/Services/Processes rev. 001, con data di revisione 19-01-2025 per la conformità alla norma EN/ISO/IEC 17065:2012 ed il relativo allegato al certificato n. 00162 Products/Services/Processes revisione 000 con scadenza 18-12-2027 contenente l’elenco dei prodotti certificati;

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994”* e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate

all'autorizzazione degli organismi che effettuano le procedure di certificazione CE sono a carico degli Organismi richiedenti;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 30, comma 4, secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere, comunque, al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del Decreto recante la determinazione delle tariffe e degli importi per i servizi resi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le relative modalità di pagamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;

DECRETANO

Art. 1

L'organismo notificato **MTIC INTERCERT srl**, NB 0068, specificato in premessa e nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le specifiche tecniche armonizzate e la tipologia di organismo di seguito specificate:

Certificazione di prodotti nei seguenti settori:

Regolamento (UE) n. 2011/305 - Prodotti da costruzione;
Sede legale di via G. Leopardi, 14 – 20123 Milano (Italia)

Mandato Decisione	Famiglia di prodotti	Specifica Tecnica	Art.46	Sistema AVCP
M101 1999/93/CE	Porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori	EN 1935:2002 EN 1935:2002/AC:2003 Accessori per serramenti — Cerniere ad asse singolo — Requisiti e metodi di prova		1
M107 96/581/CE	Geotessili	EN 13252:2016 Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi drenanti EN 13255:2016 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali		2+
M109 96/577/CE 2002/592/CE	Allarme e rilevazione di incendi, sistemi antincendio fissi, sistemi di sorveglianza del fuoco e del fumo e prodotti antiesplorazione	EN 54-2:1997 EN 54-2:1997/AC:1999 EN 54-2:1997/A1:2006 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Centrale di controllo e segnalazione EN 54-3:2001 EN 54-3:2001/A2:2006 EN 54-3:2001/A1:2002 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Dispositivi sonori di allarme incendio		1

M109 96/577/CE 2002/592/CE	Allarme e rilevazione di incendi, sistemi antincendio fissi, sistemi di sorveglianza del fuoco e del fumo e prodotti antiesplorazione	EN 54-4:1997 EN 54-4:1997/AC:1999 EN 54-4:1997/A1:2002 EN 54-4:1997/A2:2006 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Apparecchiatura di alimentazione EN 54-5:2017+A1:2018 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Rivelatori di calore — Rivelatori puntiformi EN 54-7:2018 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Rivelatori di fumo — Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione EN 54-10:2002 EN 54-10:2002/A1:2005 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Rivelatori di fiamma — Rivelatori puntiformi		1
M109 96/577/CE 2002/592/CE	Allarme e rilevazione di incendi, sistemi antincendio fissi, sistemi di sorveglianza del fuoco e del fumo e prodotti antiesplorazione	EN 54-11:2001 EN 54-11:2001/A1:2005 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Punti di allarme manuali EN 54-12:2015 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio — Parte 12: Rivelatori di fumo — Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico EN 54-16:2008 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Componenti per sistemi di segnalazione d'incendio vocali — Parte 16: Centrale di controllo e segnalazione per segnalazioni vocali EN 54-17:2005 EN 54-17:2005/AC:2007 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 17: Isolatori di corto circuito EN 54-18:2005 EN 54-18:2005/AC:2007 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 18: Requisiti e metodi di prova per dispositivi di ingresso/uscita da utilizzare per percorsi di trasmissione di sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio EN 54-20:2006 EN 54-20:2006/AC:2008 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 20: Rivelatori di fumo ad aspirazione EN 54-21:2006 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 21: Dispositivi di trasmissione dell'allarme e del segnale di guasto EN 54-23:2010 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Parte 23: Dispositivi visuali di allarme incendio EN 54-24:2008 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 24: Componenti di sistemi di allarme vocale — Altoparlanti EN 54-25:2008 EN 54-25:2008/AC:2012 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 25: Componenti che utilizzano collegamenti radio		1
M109 96/577/CE 2002/592/CE	Allarme e rilevazione di incendi, sistemi antincendio fissi, sistemi di sorveglianza del fuoco e del fumo e prodotti antiesplorazione	EN 14604:2005 EN 14604:2005/AC:2008 Rivelatori di fumo autonomi		1

M109 96/577/CE 2002/592/CE	Allarme e rilevazione di incendi, sistemi antincendio fissi, sistemi di sorveglianza del fuoco e del fumo e prodotti antiesplorazione	EN 12101-1:2005 EN 12101-1:2005/A1:2006 Sistemi per il controllo di fumo e calore — Parte 1: Specificazioni per le barriere antifumo		1
		EN 12101-2:2003 Sistemi per il controllo di fumo e calore — Parte 2: Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore		
		EN 12101-3:2015 Sistemi per il controllo di fumo e calore — Parte 3: Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore		
		EN 12101-6:2005 EN 12101-6:2005/AC:2006 Sistemi per il controllo di fumo e calore — Parte 6: Sistemi di controllo del fumo per differenza di pressione — Kit		
		EN 12101-10:2005 EN 12101-10:2005/AC:2007 Sistemi per il controllo di fumo e calore — Parte 10: Alimentazioni		
		EN 12094-1:2003 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio — Componenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo		
		EN 12094-2:2003 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio — Componenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo		
M109 96/577/CE 2002/592/CE	Allarme e rilevazione di incendi, sistemi antincendio fissi, sistemi di sorveglianza del fuoco e del fumo e prodotti antiesplorazione	EN 12094-3:2003 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio — Componenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e metodi di prova per dispositivi manuali di azionamento e di bloccaggio		X
		EN 12094-4:2004 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio — Componenti di impianti di estinzione a gas — Parte 4: Requisiti e metodi di prova per complesso valvola di scarica e rispettivi attuatori		
M109 96/577/CE 2002/592/CE	Allarme e rilevazione di incendi, sistemi antincendio fissi, sistemi di sorveglianza del fuoco e del fumo e prodotti antiesplorazione	EN 12094-5:2006 Impianti fissi antincendio — Componenti per sistemi di estinzione a gas — Parte 5: Requisiti e metodi di prova per le valvole di smistamento per sistemi ad alta e bassa pressione e loro attuatori		1
		EN 12094-6:2006 Impianti fissi antincendio — Componenti per sistemi di estinzione a gas — Parte 6: Requisiti e metodi di prova per i dispositivi non elettrici di messa fuori servizio		
		EN 12094-7:2000 EN 12094-7:2000/A1:2005 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio — Componenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e metodi di prova per ugelli per sistemi a CO2		
		EN 12094-8:2006 Installazioni fisse antincendio — Componenti per sistemi a CO2 — Parte 8: Requisiti e metodi di prova per raccordi flessibili		
		EN 12094-9:2003 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio — Componenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e metodi di prova per rivelatori di incendio speciali		

M109 96/577/CE 2002/592/CE	Allarme e rivelazione di incendi, sistemi antincendio fissi, sistemi di sorveglianza del fuoco e del fumo e prodotti antiesplorazione	EN 12094-10:2003 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio — Componenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e metodi di prova per manometri e pressostati		1
		EN 12094-11:2003 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio — Componenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e metodi di prova per dispositivi di pesatura meccanici		
		EN 12094-12:2003 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio — Componenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e metodi di prova per dispositivi di allarme pneumatici		
		EN 12094-13:2001 EN 12094-13:2001/AC:2002 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio — Componenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e metodi di prova per valvole di ritegno e valvole di non ritorno		
M125 98/598/CE	Aggregati per usi che prevedono requisiti di sicurezza elevati	EN 12620:2002+A1:2008 Aggregati per calcestruzzo		2+
		EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico		
		EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 Aggregati leggeri — Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione		
		EN 13055-2:2004 Aggregati leggeri — Parte 2: Aggregati leggeri per miscele		
M125 98/598/CE	Aggregati per usi che prevedono requisiti di sicurezza elevati	bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati		2+
		EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 Aggregati per malta		
		EN 13242:2002+A1:2007 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade		
		EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 Aggregati per opere di protezione (armourstone) — Specifiche		
		EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004 Aggregati per massicciate per ferrovie		
M128 99/469/CE 2001/596/CE	Prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiacca	EN 934-2:2009+A1:2012 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione — Parte 2: Additivi per calcestruzzo — Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura		2+
		EN 934-3:2009+A1:2012 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione — Parte 3: Additivi per malte per opere murarie — Definizioni, requisiti, conformità e marcatura ed etichettatura		
		EN 934-4:2009 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione — Parte 4: Additivi per malta per cavi di precompressione — Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura		

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, deve essere svolta presso la sede di cui al precedente art.1, secondo forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011, a quelli previsti nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, dovrà essere tempestivamente comunicata alle Amministrazioni competenti ed all'ente di accreditamento.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento, è soggetta a tempestiva valutazione dell'ente di accREDITamento.
3. L'Organismo mette a disposizione della Direzione Generale Consumatori e Mercato, un accesso telematico, finalizzato al controllo dell'attività svolta, alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di notifica del presente decreto ed ha scadenza pari a quella del corrispondente accREDITamento (DLvo 106/2017, art.11, co. 1) pertanto:
 - l'autorizzazione adottata sulla base dell'allegato al certificato di accREDITamento Accredia 00162 Products/Services/Processes revisione 000, è **valida fino al 18-12-2027**;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations), ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011 o dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 o dal presente Decreto ne provoca la decadenza, inoltre la scadenza, la sospensione, la revoca o la proroga del certificato di accreditamento, determina rispettivamente la decadenza, la sospensione, la revoca o la proroga della presente autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106.

Il presente Decreto è inviato alla Commissione Europea ed ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero Imprese e Made in Italy (*sezione "Mercato", Area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo a "Consulta la banca dati"*).

**Il Presidente
del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici**

Massimo SESSA

**Il Direttore Centrale
Prevenzione, Sicurezza
Tecnica, Antincendio,
Energetica**

Giampietro BOSCAINO

**Il Direttore Generale
per i Consumatori
e il Mercato**

Gianfrancesco ROMEO